



REPUBBLICA ITALIANA Sentenza n. 111/25

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

Sezione giurisdizionale per la regione Puglia

in composizione monocratica in persona del Giudice Pierpaolo GRASSO, ha
pronunciato la seguente

SENTENZA PARZIALE

nel giudizio iscritto al n. 35781 del registro di segreteria, del registro di
segreteria, sul ricorso presentato da XX, (C.F. XX) nato a XX (BR) il XX,
rappresentato e difeso dall'avv. Sergio Zaccariello (C.F.
ZCCSRG62DO3I1387– pec: sergio.zaccariello@pec.avvocatilucca.it) ed
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Viareggio, Via L. Repaci, n.
16

contro

Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari (pec:
ads_ba@mailcert.avvocaturastato.it) e presso la stessa domiciliato, in via
Melo da Bari, n. 97;

nonché contro

I.N.P.S., in persona del legale rappresentante p.t., codice fiscale 80078750587,
rappresentato e difeso nel presente giudizio dagli Avv.ti Marcella Mattia (pec:
avv.marcella.mattia@postacert.inps.gov.it) e Fabiola Leone (pec:
avv.fabiola.leone@postacert.inps.gov.it), elettivamente domiciliate in Bari,
presso l'Avvocatura Regionale dell'INPS, alla via Putignani n. 108;

	VISTO il codice di giustizia contabile;	
	UDITE le parti presenti all'udienza dell'11 marzo 2025	
	FATTO	
	Con ricorso depositato in data XX, il sig XX, ex Sottufficiale della Marina	
	Militare, chiedeva di accertare e dichiarare il proprio diritto al riconoscimento,	
	a decorrere dal XX e in rideterminazione della classificazione in “ <i>Tabella B</i> ”	
	operata dalla CMO di Taranto, della pensione privilegiata di 3^ categoria della	
	Tabella A d.P.R. n. 834/1981 – o di quella inferiore o superiore accertata in	
	corso di causa – per l’infermità “Perdita parziale della funzione audio-	
	vestibolare” con pagamento dei ratei scaduti, loro rivalutazione monetaria e	
	interessi legali, sino alla data di effettivo soddisfo.	
	Espone il ricorrente di essere stato costretto a congedarsi dopo oltre 14 anni di	
	servizio (di cui 11 di imbarco su navi operative), in ragione dell’insorta	
	patologia all’apparato uditivo (“XX”) e del suo aggravamento, con ricadute	
	anche sulla sfera psichica (XX”).	
	Riferisce, in particolare, il ricorrente:	
	- che la C.M.O. di Taranto con verbale XX n. XX del XX aveva diagnosticato	
	una “XX” giudicandola “SI” dipendente da causa di servizio, <i>NON</i>	
	invalidante (non classificabile);	
	- di essere stato collocato in congedo dalla Marina Militare, a seguito delle	
	rassegnate dimissioni, in data XX;	
	- di aver continuato, anche dopo il congedo, ad accusare disturbi e sofferenze	
	psico-fisiche, a causa dell’aggravarsi della patologia uditiva;	
	- che, pertanto, in data XX, presentava domanda di aggravamento	
	dell’infermità uditiva ai fini della pensione privilegiata;	
	2	

nella sua veste di mero ordinatore secondario di spesa; *ii*) il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e diritto.

In data 13 gennaio 2022, parte ricorrente depositava note difensive precisando: *i) di non aver convenuto in giudizio l'INPS e di aver notificato il ricorso introduttivo all'Istituto nella sua qualità di mero "controinteressato" ai fini di un possibile intervento in giudizio ex art. 160 c.g.c.; ii) di prendere atto dell'intervenuto riconoscimento in corso di causa della pensione privilegiata, ma di non concordare con la categoria assegnata con il XX del XX per la menomazione per cui è causa, atteso che, anche a seguito della rettifica del verbale, l'infermità viene «[...]riduttivamente classificata in 8^ categoria della Tabella A con riferimento al complesso delle infermità valutate[...]».* Insisteva pertanto, per l'iscrizione delle menomazioni alla terza categoria della Tabella A DPR 834/1981, in luogo dell'8^ categoria assegnata.

All'udienza del 19.01.2022, questo giudice ordinava al Ministero della Difesa di trasmettere copia integrale del fascicolo amministrativo del sig. XX e rinviava la causa all'udienza dell'08.06.2022.

Il Ministero della Difesa dava esecuzione all'incombente istruttorio in data 19.05.2022, depositando contestualmente una “*Memoria di costituzione e risposta*”, con la quale, ripercorsi i fatti di causa, chiedeva: *i)* in via preliminare, di dichiarare l'inammissibilità del ricorso, in ragione dell'intervenuta archiviazione della pratica in sede amministrativa, avendo il sig. XX optato per la conservazione della posizione assicurativa, in luogo del trattamento pensionistico; *ii)* nel merito, il rigetto del ricorso con condanna

	alle spese di giudizio.	
	In data 27.05.2022, parte ricorrente depositava ulteriore memoria difensiva,	
	con la quale contestava le eccezioni in rito e nel merito formulate dal Ministero	
	della Difesa; rilevava l'irrituale costituzione dell'INPS (in quanto non	
	rispettosa della previsione di cui all'art. 160, comma 3, c.g.c.); insisteva per	
	l'accoglimento della domanda per come formulata nel ricorso introduttivo,	
	tesa ad ottenere il riconoscimento, per le lamentate infermità, di un trattamento	
	privilegiato di 3^ categoria (Tabella A).	
	Con ordinanza n. 23 del 17 marzo 2023, all'esito dell'udienza del 30	
	novembre 2022 il giudice monocratico, dopo aver ritenuto <i>prima facie</i> non	
	meritevoli di accoglimento le eccezioni preliminari sollevate dalle	
	amministrazioni costituite, conferiva incarico all'UML presso il Ministero	
	della Salute in ordine ai seguenti quesiti:	
	a) <i>“quale fosse l'esatta diagnosi dell'infermità uditiva del ricorrente alla</i>	
	<i>data della visita collegiale del 10 luglio 2018;</i>	
	b) <i>a quale categoria di indennità, assegno o pensione tale infermità, fosse</i>	
	<i>ascrivibile alla stessa data”;</i>	
	In sintesi il giudice ha inteso limitare l'ambito della domanda alla sola	
	patologia riguardate l'infermità uditiva, ritenendo che esulasse dal perimetro	
	di cognizione del presente giudizio l'accertamento del nesso di	
	interdipendenza tra la predetta infermità e le ulteriori patologie accertate dalla	
	C.M.O. di Taranto con il verbale XX – XX (<i>“tratti ansiosi con vistosi elementi</i>	
	<i>di nevroticismo” e “sindrome del colon irritabile”</i>), in quanto non	
	contemplate dalla domanda di aggravamento del 19.02.2015 e non vagliabili	
	in sede giudiziaria, per mancanza della condizione di procedibilità dell'azione,	
	5	

	ex art. 153, comma 1, lett. b, c.g.c..	
	L'organo medico legale ha depositato la propria relazione in data 13 novembre	
	2024, riconoscendo l'ascrivibilità alla tabella A, 8^ categoria della patologia	
	oggetto di esame.	
	A seguito di istanza di fissazione udienza, in prossimità della trattazione della	
	causa il ricorrente ha depositato ulteriore memoria con la quale, in sintesi:	
	- Ha insistito sull'ammissibilità della domanda con riferimento anche	
	alle ulteriori patologie sofferte in quanto diretta conseguenza	
	dell'aggravamento dell'infermità uditiva. Ha evidenziato che anche il	
	verbale del XX – rettificativo di quello inizialmente impugnato nel XX	
	in virtù del quadro clinico erroneamente valutato dagli organi	
	amministrativi a ciò preposti – hanno dato contezza di tutte le patologie	
	sofferte dal ricorrente quale diretta conseguenza dell'avvenuto	
	aggravamento.	
	- Ha chiesto un approfondimento medico legale in ragione del	
	complesso quadro menomativo, chiedendo un supplemento di	
	consulenza al fine di accertare l'ascrivibilità alla tabella A, 3^	
	categoria alla luce del complesso quadro delle patologie sofferte.	
	- In via cautelare, nelle more della definizione del giudizio, alla luce del	
	parere medico legale depositato in atti, ha chiesto l'attribuzione del	
	trattamento pensionistico di 7^ categoria in ragione del cumulo	
	derivante da quanto appurato nel parere reso dal CMO di Taranto del	
	XX e quello dell'UML del Ministero della Salute.	
	All'udienza dell'11 marzo 2025 le parti presenti hanno insistito nelle	
	contrapposte tesi. In particolare la difesa dell'INPS ha chiesto sia dichiarato il	
	6	

	difetto di legittimazione passiva e che la questione cautelare sia decisa insieme	
	al merito.	
	DIRITTO	
	Alla luce degli atti depositati in giudizio questo giudice ritiene che la causa	
	possa essere parzialmente definita in ordine ad alcuni aspetti che non	
	necessitano ulteriori approfondimenti.	
	Con riferimento alle questioni preliminari appare palesemente infondata	
	l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall’INPS. Sul punto	
	appare sufficiente richiamare l’ormai granitica giurisprudenza di questa Corte	
	(<i>ex multis</i> Sez. Giurisdiz.Puglia, 28 novembre 2024, n.228).	
	Anche l’eccezione di inammissibilità, già dichiarata <i>prima facie</i> infondata con	
	l’ordinanza citata nelle premesse fattuali, formulata dal ministero della Difesa	
	appare non meritevole di accoglimento.	
	Infatti sul punto le puntuali argomentazioni fornite dalla difesa del ricorrente	
	appaiono idonee a confutare la tesi di controparte in quanto l’avvenuta	
	archiviazione della pratica pensionistica è nata su presupposti completamente	
	diversi (riconoscimento dell’infermità alla tabella B e non assegnazione della	
	pensione di privilegio) che avrebbero dovuto meritare una rivisitazione alla	
	luce del provvedimento adottato in via di autotutela dall’amministrazione che	
	ha integrato e rettificato d’ufficio nel 2021 il proprio precedente parere reso	
	nel 2018.	
	Deve, inoltre accogliersi quanto sostenuto da parte ricorrente che, con l’ultima	
	memoria depositata ha insistito per l’ammissibilità della domanda,	
	relativamente anche all’accertamento delle patologie “XX” e “XX” in quanto	
	rientranti nell’ambito della valutazione complessiva dell’aggravamento del	
	7	

	ricorrente.	
	Ciò traspare chiaramente anche dal verbale del XX della CMO di Taranto che	
	si pone come un vero e proprio atto di rettifica ed integrazione del precedente	
	– impugnato dal ricorrente – e che dà atto del <i>revirement</i> a cui giunge,	
	d’ufficio, l’amministrazione e del chiaro inserimento anche delle ulteriori	
	patologie invalidanti, quali dirette conseguenze della menomazione acustica	
	sofferta dal ricorrente.	
	Pertanto il <i>petitum</i> sostanziale non può non avere ad oggetto l’intera	
	valutazione - sostitutiva ed integrativa di quella effettuata nel 2018 – che ha	
	riscontrato il nesso di causalità anche con le ulteriori patologie lamentate dal	
	ricorrente.	
	Alla luce di quanto sopra esposto, quindi, deve intendersi revocata <i>in parte</i>	
	<i>qua</i> l’ordinanza n.23 del 17 marzo 2023 procedere, quindi a valutare anche le	
	ulteriori patologie sofferte dal ricorrente, per l’inquadramento complessivo	
	tabellare ai fini della pensione di invalidità	
	Con riferimento, poi, alla formulata richiesta cautelare, stante l’acclarata	
	ascrivibilità alla categoria 8 della tabella B della patologia esaminata	
	dall’UML – che alla luce degli ulteriori accertamenti che saranno richiesti	
	potrà essere oggetto esclusivamente di un eventuale quadro peggiorativo	
	(migliorativo in termini di riconoscimento economico) per il ricorrente –	
	ritiene questo Giudice che la questione possa essere definita con sentenza	
	parziale, attesa la completezza del quadro fornito dall’ufficio medico legale	
	adito, con riferimento all’oggetto della consulenza, delimitato al solo	
	accertamento della patologia riguardante l’infermità uditiva sulla quale appare	
	formulato un completo ed esaustivo esame.	
	8	

	Con separata ordinanza, quindi, si procederà a chiedere ulteriore consulenza	
	tecnica al già adito organo medico-legale per l'accertamento delle ulteriori	
	patologie.	
	Deve, quindi, allo stato riconoscersi l'ascrivibilità alla Tabella A, categoria 8^	
	della patologia sofferta dal ricorrente piuttosto che alla 7^, come richiesto dal	
	ricorrente – in quanto appare evidente che l'avvenuto riconoscimento della	
	predetta categoria ad opera della CMO di Taranto con il verbale del XX non	
	può dar luogo ad un duplice riconoscimento per la medesima fattispecie.	
	P.Q.M.	
	La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Puglia in	
	composizione monocratica, non definitivamente pronunciando:	
	Rigetta le eccezioni di inammissibilità formulate dai resistenti.	
	Accerta il diritto del ricorrente al riconoscimento, dal XX , del trattamento	
	privilegiato di 8^ categoria della tabella A, allegata al DPR 284/1981, oltre	
	interessi e rivalutazione calcolati tenendo conto dei principi enunciati dalla	
	sentenza delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 10/2002/QM del 18	
	ottobre 2002, sino al soddisfo.	
	Dispone con separata ordinanza in ordine alla prosecuzione del giudizio.	
	Spese al definitivo.	
	Fissa in giorni 60 il termine per il deposito delle motivazioni.	
	Così deciso in Bari, nella camera di consiglio dell'11 marzo 2025.	
	Il Giudice monocratico	
	Pierpaolo Grasso	
	Depositata in segreteria il 30/04/2025	
	L' Assistente Amministrativo	
	9	

